

il Presidente

Spettabile AAMS

Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Direzione Generale
Direzione per i Giochi
Piazza Mastai, 11
00153 – ROMA

- C.a.: Direttore per i Giochi p.t.
Dott. Antonio Tagliaferri
PCE: giochi@pce.aams.it
Anticipata a mezzo fax: 0658572881
- C.a.: Dirigente Responsabile Ufficio 15°
Dott. Luca Turchi
PCE: giochi.scommesse@pce.aams.it
Anticipata a mezzo fax: 0658572200
- Agli Uffici Regionali e relative Sezioni Distaccate
Nelle persone dei rispettivi Dirigenti Responsabili p.t., a mezzo PCE/email

Spettabile ASSI

Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico

Via Cristoforo Colombo 283/a
00147 – ROMA

- c.a.: Segretario Generale p.t.
Dott. Francesco Ruffo Scaletta
PCE: unire@postacert.unire.it
Anticipata a mezzo fax: 0651897200

Spettabile MIPAAF

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Via XX Settembre, 20
00187 – ROMA

- c.a.: Illustre Signor Ministro
Dott. Mario Catania
Email: ministro@mpaaf.gov.it
Anticipata a mezzo fax: 0646653128

Copia Conoscenza:

Spettabile Ministero dell'economia e delle Finanze

Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze
Email: gabmin.legislativo.finanze@tesoro.it
Anticipata a mezzo fax: 0647616841

Prot. **1852/2012**
Roma, 10 gennaio 2012

OGGETTO: **Concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche.
Diniego adozione "modalità di salvaguardia" ex art. 38, comma, 4 D.L. n. 223/2006.
Richiesta integrazioni per "minimi garantiti" anni 2006 - 2010**

Numerosi concessionari nostri Associati ci segnalano di aver ricevuto dall'intestato Ufficio 15° della Direzione Generale di AAMS rinnovate intimazioni di versare gli importi dei "Minimi Garantiti" maturati a far data dall'anno 2006 e sino al 2010, già oggetto di plurime sentenze d'annullamento da parte del Giudice Amministrativo, prefigurando sin d'ora conseguenze sanzionatorie esiziali in caso d'inadempimento entro il termine di 30 giorni.

Le nuove richieste si pretenderebbero ora sorrette da una determinazione definitiva in merito alle "modalità di salvaguardia" previste dall'art. 38, comma 4, lett. l) del D.L. 223/2006, che il Giudice Amministrativo aveva dapprima sentenziato ineludibili e poi aveva ripetutamente e sistematicamente sentenziato che senza le quali la pretesa di minimi garantiti era illegittima ed era sistematicamente senz'altro annullata.

L'Amministrazione con atto manifestamente elusivo del giudicato si limita a sostituire la semplice inerzia osservata per oltre un quinquennio, con la diretta quanto inammissibile affermazione di non poter adottare alcunché, passando, quindi, a pretendere nuovamente il versamento dei medesimi importi dei minimi garantiti arretrati, nell'esatta misura già espressamente e in equivocamente censurata dai Giudici.

Importi per di più errati perché talvolta duplicano richieste di versamento già onorate, e comunque quantificano le integrazioni dovute per le concessioni storiche nell'anno 2009 senza un computo corretto o comunque intellegibile dei mesi effettivi di attività svolta sino alla loro decadenza.

La scrivente associazione di categoria non può che unirsi alle rimostranze dei singoli concessionari coinvolti, già risolti nel contrastare queste rinnovate intimazioni, illegittime e ritorsive, tornando ancora una volta dinanzi a quei medesimi Giudici Amministrativi che hanno ripetutamente chiarito quale "salvaguardia" vincolante dovesse adottarsi in loro favore.

Le plurime sentenze e ordinanze menzionate nelle note in oggetto hanno infatti nettamente ritenuto che le "modalità di salvaguardia" cui alludeva il legislatore dovessero condurre al radicale superamento dei criteri di calcolo dei minimi garantiti di cui al D.L. 10.10.2003, oramai divenuti inattuali e insostenibili nel mutato assetto ordinamentale.

Benché non vi fosse spazio per immaginare l'adozione di alcuna misura diversa da quella indicata dai Giudici, con le intimazioni qui contrastate si elude del tutto il chiaro ordine giudiziale, assumendo di poter far riferimento a un qualche margine di "salvaguardia" che si ritiene aver già approntato al momento della gara del 2006, nonostante che quel margine fosse stato già chiaramente ritenuto irrilevante nei plurimi giudizi di legittimità appena richiamati.

Quale Associazione rappresentativa degli interessi di centinaia di quei concessionari che, dall'aver letteralmente "creato" il mercato della scommessa ippica si trovano oramai stremati dalla sua crisi sistemica, ci si sente in dovere di stigmatizzare fermamente l'indirizzo perseguito dalle intestate Amministrazioni, non solo illegittimo, quanto francamente irresponsabile se sorretto dalla convinzione che i concessionari ippici, nell'attuale situazione del mercato e del Sistema Paese, possano davvero sostenere esborsi di svariate decine (e spesso centinaia) di migliaia di euro senza intaccare la propria continuità aziendale, da cui traggono sostentamento centinaia di lavoratori insieme alle loro rispettive famiglie.

Per non dire dell'autolesionismo di un'azione di eccesso aggravio fiscale che anziché condurre ad incremento di prelievo porta ad estinguerne la fonte stessa con il fallimento di centinaia di aziende.

E parimenti irresponsabile è l'aver rifuggito ogni sede di confronto preliminare su quelle determinazioni di "salvaguardia" che proprio questo Sindacato aveva specificamente sollecitato sin dal 2007, anche per la dovuta ottemperanza ai ridetti comandi giudiziali, che ora l'Amministrazione intende eludere con chiara posizione di rifiuto.

In tale senso, facendo specifico appello proprio a tale spirito di necessaria collaborazione e concertazione, lo scrivente Sindacato formalmente

INVITA

gli intestati Uffici, ciascuno per quanto di propria ragione e competenza

- **a ritirare in autotutela le intimazioni di versamento dei minimi garantiti per gli anni 2006-2010**, o quanto meno
- a sospenderne espressamente l'efficacia, anche per agevolare la condivisione, nelle dedicate sedi istituzionali, di un percorso regolamentare che consenta di assestare in maniera definitiva e soddisfacente il nodo delle "modalità di salvaguardia", tanto più urgente di fronte alle attuali criticità del settore;
- in ogni caso, **ad astenersi dall'adottare qualsiasi seguito sanzionatorio** del mancato tempestivo adempimento, allo stato evidentemente non esigibile e quindi non sanzionabile.

Certi che gli intestati Uffici vorranno orientare la propria azione all'indirizzo appena suggerito, in attesa di sollecito riscontro si porgono

Distinti saluti

ASSOSNAI
Il Presidente
dott. Francesco GINESTRA

